



## COMUNE DI SOVER

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SIMILI (TARI)**

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta maggio alle ore 18:00, presso la sala Polifunzionale di Sover, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale;

Presenti i Signori:

	PRESENTI / ASSENTI
<b>Sighel Rosalba</b>	<b>Presente</b>
<b>BAZZANELLA ELIO</b>	<b>Presente</b>
<b>TODESCHI MARINA</b>	<b>Presente</b>
<b>SANTUARI PAOLA</b>	<b>Presente</b>
<b>BAZZANELLA MANUELA</b>	<b>Assente</b>
<b>TESSADRI DANILO</b>	<b>Presente</b>
<b>HOFER DEBORA</b>	<b>Presente</b>
<b>BAZZANELLA MATTIA</b>	<b>Presente</b>
<b>BATTISTI CARLO</b>	<b>Assente</b>
<b>PREZZI ANNAMARIA</b>	<b>Assente</b>
<b>FALVO FRANCESCO</b>	<b>Assente</b>
<b>NONES MARIANNA</b>	<b>Assente</b>

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE comunale dott. Fontanari Ivano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sighel Rosalba, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SIMILI (TARI)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al PEF, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione n. 444/2019/R/RIF sono state approvate dall'Autorità disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2),
- con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Sono recentemente intervenute delle modifiche alla normativa sui rifiuti che rendono opportuna una modifica del regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.9 d.d. 31.03.2021. Il TQRIF, inoltre, prevede l'approvazione da parte dell'ente territorialmente competente di una carta della qualità dei servizi che indichi il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenga, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente. Si rende pertanto necessario coordinare il regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) con l'emananda carta della qualità e con le disposizioni del TQRIF. Vengono pertanto previste le seguenti modifiche al regolamento:

- art. 3 – Soggetto attivo: viene aggiunto tale articolo;
- art. 5 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani: il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'ente territorialmente competente i dati del PEF di propria competenza in tempo congruo per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo;
- art.11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti: viene integrato con artt.8 e 9 ed è prevista la cancellazione dell'ex art.8.
- art. 14 – Classificazione delle utenze non domestiche: sostituzione art.3;
- art.15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche: sostituzione art.3
- ex art. 15 - Obbligazione tributaria: viene eliminato e sostituito dall'art. 24bis che disciplina la decorrenza degli effetti delle richieste di variazione;
- art. 16bis - Riduzione per cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.): viene introdotto questo nuovo articolo per disciplinare la riduzione della tassa per i cittadini italiani residenti all'estero che occupano un'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, purché non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito, ai sensi di quanto previsto dal comma 48 della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178);
- art.17 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche: soppressione commi 2 e 3;
- art.18 – Riduzione per le utenze non domestiche – integrazione comma 1.
- art.18bis - Esclusione della quota variabile della tassa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio: viene previsto tale nuovo articolo
- art.20 – altre riduzioni ed esenzioni (ex art.19) soppressa dicitura "utenze non domestiche colpite da Covid-19: ristoranti, bar, ecc. nella misura stabilita dalla Giunta comunale" e aggiunto, a seguito di proposta di emendamento svoltasi in corso di seduta, la dicitura "istituti scolastici equiparati";
- art.23 – Manifestazioni ed eventi: aggiunta commi 3 e 4;
- art. 24- Servizi extra-tassa: viene introdotto un nuovo articolo per disciplinare i servizi di ritiro su chiamata offerti dall'ente gestore, prevedendo la gratuità per gli utenti beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas, come indicato dall'art. 29 del TQRIF.
- art. 25 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione: vengono aggiornati, come previsto dagli art. 6 e 10 del TQRIF, i termini entro il quale effettuare le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione (90 e non più 30); viene eliminato ultimo capoverso a fronte dell'introduzione dell'art. 25bis;
- art. 25bis – effetti delle dichiarazioni: viene introdotto questo nuovo articolo che disciplina la decorrenza degli effetti delle richieste di variazione in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del TQRIF;
- Art.26bis – Rateizzazione dei pagamenti: introduzione di tale nuovo articolo a fronte della soppressione dell'ex.art.27 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta: viene prevista, come indicato dall'art. 27 del TQRIF la possibilità di rateizzazione della tassa, in particolare per gli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate
- art. 33 bis - Carta della qualità del servizio- come previsto dall'art. 5 del TQRIF viene prevista la predisposizione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- art. 33: viene infine adeguata l'entrata in vigore del regolamento (01.01.2023).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata la relazione sopra premessa;

Richiamate le delibere del consiglio comunale:

- n. 02 di data 05.08.2020 ad oggetto: "Aggiornamento regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati";
- n. 9 di data 31.03.2021 ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della componente Tari (Tassa per la Gestione dei rifiuti urbani).
- n. 6 di data 29.04.2022 ad oggetto: "Adozione del piano economico finanziario

2022-2025 redatto secondo il metodo tariffario servizio integrato (MTR-2) definito con deliberazione Arera 363/2021/R/RIF";

- n. 7 di data 29.04.2022 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti – TARI – Approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni per l'anno di imposta 2022";

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della - Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)";
- le sopraccitate deliberazioni di ARERA;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 5 di data 21.04.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025.

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 es.mm., per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di consentire immediata applicazione delle modifiche apportate al regolamento.

Con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, con l'ausilio degli scrutatori previamente designati,

## **DELIBERA**

1. di apportare, per quanto esposto in premessa, al regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), le modifiche evidenziate nell'allegato A)
2. di approvare il regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), nel testo di cui all'allegato B);
3. di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2023, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;
4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.lg. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

La Sindaca  
SIGHEL ROSALBA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 30-05-2023

Fontanari Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

**PARERI** (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:  
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-05-2023

Il responsabile della struttura competente  
f.to Fontanari Ivano

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:  
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 23-05-2023

Il responsabile del servizio  
f.to Fontanari Ivano

---

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 01-06-2023 fino al 11-06-2023 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano

---

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 12-06-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano